

INFORMATIVA PMI

DL n. 18 del 17 marzo 2020 "DECRETO CURA ITALIA", convertito in Legge 27/2020, proroga Decreto Legge 73/2021 (c.d. Decreto Legge Sostegni bis).

Informativa alla Clientela (PMI)

OGGETTO: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", convertito in Legge 27/2020, proroga sospensione delle rate dei finanziamenti per le PMI già ammesse alla moratoria, art. 16 del Decreto Legge n.° 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis))."

Con il Decreto Legge "CURA ITALIA" in oggetto, l'epidemia da COVID - 19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia il suddetto Decreto ha disposto per i soggetti titolari di mutui/finanziamenti (ovvero microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia) il diritto di chiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti, sino al 30 giugno 2021.

Ora, **per effetto dell'articolo 16 del Decreto Legge n.° 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni – bis)** le PMI che risultano già ammesse al beneficio della sospensione delle rate¹, di cui al capoverso che precede, hanno la facoltà di richiedere con comunicazione da redigere secondo il modello pubblicato sul sito della Banca da far pervenire al Soggetto Finanziatore scrivendo al seguente indirizzo mail: [monitoraggio.covid19@postacertificata.mcc.it.](mailto:monitoraggio.covid19@postacertificata.mcc.it), entro il 15/06/2021, la sospensione senza oneri aggiuntivi per il mutuatario della **sola quota capitale fino al 31/12/2021**.

Per effetto di quanto sopra, a far data dal 1/07/2021, la quota interessi delle rate maturate e dovute per il periodo di sospensione dovrà essere corrisposta alle scadenze originarie previste dal piano di ammortamento e calcolata secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

A seguito della sospensione, è prevista la ripresa del piano di ammortamento relativamente alla quota capitale al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore del Mediocredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. **La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.**

¹ **NOTA BENE:** La proroga è prevista per le sole PMI già ammesse, non è, infatti, prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure.